



## CORTE DEI CONTI

SECRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE

CORTE DEI CONTI



0003091-22/02/2017-RIS\_UMA-NU05-P

Sig. Francesco Addante

Pec: [francesco.addante@](mailto:francesco.addante@pec.anticorruzione.it)

E per conoscenza:

Autorità Nazionale Anticorruzione

Dott.ssa Elisabetta Midena

ufficio P.N.A. e regolazione anticorruzione e  
trasparenza

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

**OGGETTO:** Richiesta di accesso "generalizzato" ai documenti, dati e informazioni non soggetti ad obbligo di pubblicazione (ai sensi dell'art. 5, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 33/2013) – Banca dati SIQuEL – Banca dati Rendiconti dei Gruppi Consiliari Regionali.

Con le due note in data 23 gennaio 2017 viene richiesto un accesso "generalizzato", ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, alle banche dati indicate in oggetto, di cui la Corte dei conti è titolare secondo quanto previsto dall'art. 9 bis del medesimo decreto legislativo.

Tale ultima specifica disposizione, in realtà, prevede che le pubbliche amministrazioni - le quali detengono le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria - possano assolvere ai propri obblighi in materia di trasparenza, in alternativa o in aggiunta alla pubblicazione sui propri siti istituzionali, attraverso la trasmissione di tale documentazione alle amministrazioni titolari delle banche dati tassativamente indicate nell'allegato B del decreto legislativo n. 33.



Nel caso specifico, le due banche dati di cui la Corte dei conti è titolare – SIQuEL e Rendiconti dei Gruppi Consiliari regionali – indicate nel suddetto allegato, dovranno consentire, entro la data prevista dal decreto legislativo n. 33 (23 giugno 2017), l'accesso dall'esterno a chiunque volesse reperire informazioni o dati che la Corte raccoglie nelle suddette banche e che riguardano obblighi di pubblicazione cui, è bene ribadire, sono tenute le amministrazioni locali.

Ciò è confermato dal regime delle responsabilità delineato dal legislatore in caso di mancata pubblicazione delle informazioni sulle banche dati.

L'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 introduce, invece, il nuovo istituto dell'accesso civico "generalizzato", che prevede la possibilità per "chiunque" di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, riguardando, pertanto, un istituto di ben diverso contenuto rispetto a quello riferibile alle due banche dati di che trattasi.

Ciò premesso, se da un lato la richiesta di accesso civico generalizzato ai dati e alle informazioni contenute nelle sopra ricordate Banche dati della Corte dei conti, risulta conseguentemente impropria, nel contempo la stessa si appalesa, altresì, allo stato, non accoglibile anche sotto il profilo temporale, stante la previsione esplicita da parte del legislatore del termine del 23 giugno 2017, necessario per consentire, alle amministrazioni cui si riferiscono le informazioni, di completare l'attività prodromica, finalizzata a garantire la corrispondenza delle medesime ai requisiti richiesti dalla norma.

Al riguardo, sarà cura di questa Corte, provvedere, entro tale termine, a quanto di propria competenza, e cioè all'aggiornamento dei rispettivi sistemi informativi, affinché sia consentito l'accesso dall'esterno alle Banche dati indicate nell'allegato B, con le modalità ed i requisiti previsti dalla vigente normativa.

E' appena il caso di sottolineare, peraltro, che nonostante il legislatore nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 non abbia considerato direttamente gli Organi Costituzionali e gli Organi a rilevanza costituzionale e i loro apparati – come evidenziato da ultimo anche dalla delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 dell'ANAC – questa Corte dei conti non intende certamente sottrarsi ad un progressivo autonomo adeguamento al principio della trasparenza dell'attività amministrativa, nei




limiti della propria autonomia e delle prerogative riconosciute dalla legge e dalla Costituzione, come dimostrato dalla presenza sul proprio sito istituzionale - fin dal primo momento di attuazione degli obblighi di pubblicazione - della Sezione “Amministrazione trasparente” e delle prescritte informazioni concernenti l’organizzazione e il personale dell’Istituto.

**Il Direttore generale**

**Responsabile della Trasparenza**

*Dott. Umberto Piccinin*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Piccinin', followed by a horizontal line.